



Municipio della Città di Naso

Città Metropolitana di Messina



Ufficio Sindaco

Via G. Mazzini, 1 - 98074 NASO (ME) - Tel. +39.0941.1946000

P. IVA 00342960838 - PEC: comunenaso@pec.it

Determinazione Sindacale N. 2 del 19/04/2026

Oggetto: REVOCA PARZIALE DETERMINAZIONE SINDACALE N. 7 DEL 12/10/2020 NOMINA ASSESSORI E CONSEGUENTE NUOVA NOMINA.

IL SINDACO

PREMESSO:

CHE, con determinazione sindacale n. 07 del 12/10/2020, a seguito di vittoria nelle consultazioni elettorali amministrative del 4 e 5 ottobre 2020, venivano, dal Sindaco Dott. Nanì Gaetano, nominati gli assessori, in numero di quattro;

CHE l'articolo 46 del D.L.gs n. 267/2000 stabilisce che il sindaco nomina i componenti della giunta e che, per giurisprudenza costante, l'atto di nomina è fondato sulla discrezionalità del sindaco di scegliere gli assessori a suo insindacabile giudizio, fondando la scelta sull'*intuitu personae*;

CONSIDERATO che l'assenza di criteri normativamente predeterminati per la scelta dei componenti della giunta, sottende il carattere pienamente fiduciario di tale scelta, non essendo previsti specifici requisiti per la nomina ad assessore dal citato articolo 46 del Testo Unico Enti Locali, che stabilisce solamente l'onere della comunicazione al Consiglio comunale.

RICHIAMATO il contenuto della determina n. 7 del 12 ottobre 2020, a cui si fa rinvio;

PRESO ATTO che il legislatore ha attribuito al sindaco il potere di nominare e revocare i membri componenti della sua giunta, sul presupposto che, essendo eletto direttamente dai cittadini, è responsabile del governo locale.

DATO ATTO che la scelta dei soggetti incaricati era stata fatta sulla base di valutazioni afferenti la comunanza di intenti e la condivisione dei medesimi valori e finalità, per il conseguimento degli obiettivi di mandato, per come declinato nel programma elettorale e, successivamente, nelle linee programmatiche di mandato, di volta in volta attuate;

ATTESO che, con sentenza n. 453 del 4 Marzo 2019, il Tar Lombardia ha rilevato che la nomina degli assessori, prevista dall'articolo 46, comma 2 del D.L.gs n. 267/2000, si basa su un vincolo di fiducia tra sindaco e giunta, non richiedendosi alcuna motivazione, specie in ordine alle ragioni della scelta compiuta, ma, sussista soltanto l'onere di comunicazione al Consiglio comunale, nella prima seduta successiva;

CHE, conseguentemente, analoga natura contraria: non fiduciaria, vada riconosciuta alla revoca, ex art. 46, comma 4 TUEL, che si fonda proprio sul venir meno dell'*intuitu personae*, come atto speculare in negativo alla nomina;

RITENUTO, pertanto, in conclusione, che la nomina e la revoca degli assessori comunali, così come la mera revoca delle deleghe assessorili, restano subordinate esclusivamente all'esistenza o no di un rapporto fiduciario, in conseguenza del quale, il sindaco può legittimamente adottare tali provvedimenti,

fondandoli esclusivamente sulle più ampie valutazioni di opportunità politico- amministrativa, trattandosi di atti di alta amministrazione;

ATTESA la natura ampiamente discrezionale del provvedimento di revoca, la relativa motivazione può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa, rimessa in via esclusiva al vertice politico dell'Ente, in ordine alla sussistenza o no dei presupposti fiduciari sottesi alla nomina; *ergo*, in conseguenza, ne discende che la motivazione dell'atto di revoca può anche rimandare esclusivamente a valutazioni generali di opportunità politica (vedasi: **Tar Lombardia – Milano - sentenza n. 1263/2014**, in base alla quale, per la revoca non è necessaria la previa comunicazione dell'avvio del procedimento dell'interessato, in considerazione del fatto che, in un contesto normativo nel quale la valutazione degli interessi coinvolti, è rimessa, in modo esclusivo, al sindaco, non sussiste la possibilità “...di concepire l'esistenza dell'istituto partecipativo di cui all'articolo 7 della legge 241 del 90, poiché il procedimento in parola è previsto come esemplificato per consentire un'immediata soluzione della crisi intervenuta nell'ambito del governo locale l'interposizione della comunicazione dell'avvio del procedimento infatti osterebbe a tale finalità e dunque può legittimamente essere omessa...” **2. Consiglio di Stato- sentenza n. 6228 del 2012**”) - ed è, altresì, rimessa in modo esclusivo al Sindaco, cui compete in via autonoma la scelta e la responsabilità della compagine di cui avvalersi, per il fatto che detiene la responsabilità dell'amministrazione del comune nell'interesse della Comunità locale, con sottoposizione del merito del relativo operato unicamente alla valutazione del Consiglio comunale (**3. ex multis: Consiglio di Stato sez. V Sentenza 21.1.2009, n. 280, Consiglio di Stato sezione V sentenza n. 209 del 2007 e Consiglio di Stato sezione V sentenza 4057 del 10.07.2012 e, da ultimo, Consiglio di Stato, sezione V sentenza n. 2454 del 25/03/2025**).

EVIDENZIATO ancora che l'atto di revoca di un assessore costituisce atto altamente discrezionale, a contenuto sostanzialmente politico e, solo, indirettamente e secondariamente, amministrativo;

ATTESO:

CHE è intendimento dello scrivente rivalutare, anche in riferimento agli ultimi comunicati stampa non smentiti, l'assetto della compagine della Giunta municipale, in ragione della mutata situazione di fatto, determinatasi a causa di reiterate condotte non più aderenti né al mandato elettorale originario né all'interesse pubblico e, che, pertanto, occorre provvedere alla revoca delle nomine di due assessori su quattro, restando ferma la nomina di cui alla determinazione propria n. 7/2020, dell'Assessore Letizia Antonino e Rifici Sara, sostituendo, invece, agli sfiduciati: Ferrarotto Rosina, Letizia Daniele i signori: Catania Francesco, nato a Messina il 01/03/1980 e Gorgone Rosalia, nata a Naso il 02/11/1961, che manterranno, come da loro intendimento, che formalizzeranno nel prosieguo, il duplice ruolo di Consigliere ed Assessore, ciò al fine, ancorché in chiusura di mandato, di garantire la regolare prosecuzione, in continuità, delle sempre numerose e pressanti attività amministrative.

CONSIDERATO, inoltre, l'assoluta irritualità e lo sgarbo istituzionale, della mancata preventiva comunicazione al sottoscritto di scelte politiche/amministrative differenti rispetto al mandato elettorale popolare ricevuto e riconducibile a 15 anni di programmazione della cosa pubblica locale, e conseguentemente il venir meno del rapporto fiduciario (come già sopra detto) che deve caratterizzare l'azione amministrativa, nonché l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di perseguire, con piena efficienza ed operatività, il programma politico sulla base del quale ha ottenuto l'investitura popolare e dunque di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della giunta comunale.

PRECISATO che il venir meno della fiducia sull'idoneità dei nominati a rappresentare coerentemente gli indirizzi del sindaco ed a perseguirne gli obiettivi programmatici, non è da intendersi riferito a qualsivoglia generalizzazione di valutazioni, afferenti a qualità personali o professionali dell'assessore, né è da intendersi di natura sanzionatoria, piuttosto, meramente finalizzato a calibrare e tutelare, in piena coerenza con il mandato elettorale ed a salvaguardia della serena prosecuzione del medesimo mandato, l'interesse della collettività rappresentata, per le comuni esigenze di trasparenza, imparzialità, buon andamento e fedeltà.

VALUTATO opportuno non proseguire con l'attuale assetto e con l'attuale compagine, non più fedelmente corrispondente all'originario mandato elettorale e carente di coerenza politica con lo stesso;

RITENUTO necessario ed indispensabile procedere a calibrare, in maniera più fedelmente mirata, l'azione amministrativa, al fine di garantire l'osservanza del principio del buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost., consapevole che, solo così facendo, si scongiuri il pericolo di disattendere il programma di mandato e gli indirizzi politici attuativi di esso e, conseguentemente, di deteriorare, definitivamente, il rapporto di sintonia politico- amministrativa, che dovrebbe connotare, non solo, i rapporti all'interno della Giunta, nella sua attuale composizione, ma, anche, i rapporti tra Giunta e Collettività;

EVIDENZIATA l'importanza e l'urgenza di garantire al Sindaco la possibilità di proseguire con piena efficacia ed operatività, l'attuazione del programma politico, anche con riferimento alle competenze delegate agli assessori e di assicurare la coesione e l'unità di indirizzo della Giunta comunale;

VERIFICATO che tali obiettivi non sono compatibili con la permanenza dell'attuale assetto della Giunta; CHE, a tal uopo, occorra una nuova e diversa revisione anche della distribuzione di deleghe;

VISTO l'art. 46 del D. Lgs n. 267/00;

REVOCA

Parzialmente il provvedimento sindacale n. 7 del 12/10/2020 e, per l'effetto, le relative deleghe assessoriali, contenute, nel successivo provvedimento sindacale n. 9 del 26/10/2020, **con esclusivo riferimento agli assessori sfiduciati, per le ragioni sopraesposte: Ferrarotto Rosina, Letizia Daniele** e, per l'effetto:

NOMINA

Assessori, in luogo dei due sfiduciati

CATANIA FRANCESCO, nato a Messina il 01/03/1980

GORGONE ROSALIA, nata a Naso il 02/11/1961

DISPONE

Che, in attesa di una verifica politica e di una riconsiderazione complessiva degli assetti di governo, nella prospettiva di un effettivo e concreto rilancio dell'azione amministrativa, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi programmatici politico amministrativi, **le deleghe assessorili revocate saranno assunte ad interim dal Sindaco.**

Che il presente provvedimento sia notificato agli assessori nuovi e sfiduciati, per Pec e tramite il corpo dei vigili urbani, e comunicato al Consiglio comunale ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D. Lgs. 267/00 e che venga trasmesso al Prefetto di Messina, al Segretario Generale e ai Responsabili di Settore, dando mandato all'Ufficio di segreteria comunale di inserire i dati dei nuovi assessori, in luogo dei precedenti, su "*Anagrafe degli Amministratori Locali*", mediante sistema *Dait*.

AVVERTE

Che, avverso il presente provvedimento, dalla data della sua notifica è ammesso, nei termini di legge, ricorso al Tar o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL SINDACO

Dott. Gaetano Nani
(Firmato Digitalmente)

Vista la regolarità formale del provvedimento

Il Segretario Generale

Dott.ssa Carmela Calì

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e depositato presso la Sede del Comune di Naso. Ai sensi dell'art.3 del D.Lgs 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

GAETANO NANI' in data 19/04/2026